



Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo

Provvedimento n. 2568 del 6 dicembre 2007

Rigetto dell'istanza presentata da Cassa di Risparmio di Ferrara s.p.a., con sede in Ferrara, volta ad ottenere l'autorizzazione ad assumere una partecipazione rilevante in Chiara Assicurazioni s.p.a., con sede in Desio.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTA la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576 e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTO il decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 24 aprile 1997, n. 186, concernente la determinazione dei requisiti di onorabilità e professionalità ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa, nonché la determinazione dei criteri per la concessione, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni all'assunzione di una partecipazione qualificata o di controllo in imprese assicuratrici;

VISTO il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo;

VISTO il provvedimento dell'ISVAP del 21 luglio 2000, n. 1617, concernente le modalità tecniche di individuazione delle fattispecie di stretti legami di cui all'art. 1 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente il Codice delle assicurazioni private ed, in particolare, l'art. 354, comma 4, del medesimo decreto;

VISTA l'istanza del 1° giugno 2007 con la quale Cassa di Risparmio di Ferrara s.p.a. ha chiesto l'autorizzazione ad assumere una partecipazione rilevante, pari al 10%, nel capitale sociale di Chiara Assicurazioni s.p.a.;

CONSIDERATO che Cassa di Risparmio di Ferrara s.p.a. è controllata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ferrara ai sensi dell'art. 72, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e che quest'ultima non ha presentato istanza volta ad ottenere l'autorizzazione ad assumere in via indiretta una partecipazione rilevante, pari al 10%, nel capitale sociale di Chiara Assicurazioni s.p.a.;

PRESO ATTO dell'incompletezza dell'istanza, che risulta presentata dalla sola Cassa di Risparmio di Ferrara s.p.a. e carente di tutta la documentazione necessaria a verificare la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richieste dalla normativa vigente con riguardo alla controllante Fondazione Cassa di Risparmio di Ferrara, come segnalato da questa Autorità con note dell'11 giugno 2007 e del 18 settembre 2007, incompletezza tale da non consentire l'apertura del procedimento istruttorio;

VISTA la nota del 16 ottobre 2007 con la quale questa Autorità ha comunicato alla Cassa di Risparmio di Ferrara s.p.a. il preavviso di rigetto ai sensi dell' art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, non avendo la Fondazione Cassa di Risparmio di Ferrara presentato istanza;

TENUTO CONTO che le osservazioni da ultimo presentate dalla Cassa di Risparmio di Ferrara s.p.a. con lettera del 31 ottobre 2007, tendenti a dimostrare l'inesistenza del controllo della Fondazione Cassa di Risparmio di Ferrara sulla Cassa di Risparmio di Ferrara s.p.a., non possono essere accolte poiché fondate su di una erronea interpretazione dell'art. 72, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, riguardante la nozione di controllo, in quanto l'asserita carenza di un potere di direzione e coordinamento non esclude la sussistenza del controllo di diritto di cui all'art. 2359 c.c., nella specie ricorrente a carico della Fondazione.

Dispone

il rigetto dell'istanza presentata da Cassa di Risparmio di Ferrara s.p.a., con sede in Ferrara, volta ad ottenere l'autorizzazione ad assumere una partecipazione rilevante, pari al 10%, nel capitale sociale di Chiara Assicurazioni s.p.a., con sede in Desio.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino e sul sito internet dell'Autorità.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)